

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Irragionevole durata del processo, domanda di equa riparazione, proponibilità subordinata alla preventiva definizione giudizio, stabilità 2016: la questione di legittimità è infondata**

La L. n. 89 del 2001, art. 4 laddove subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo alla condizione della sua preventiva definizione, non può essere disapplicato dal giudice in forza della pronuncia di incostituzionalità di cui a C. Cost. n. 30 del 2014, da questa evincendosi che la norma resta legittima, sia pure ad tempus, in attesa della riscrittura del legislatore; adempimento legislativo che deve ritenersi realizzato con la recente L. n. 208 del 2015, che ha innovato la materia prevedendo un articolato sistema di rimedi preventivi (v. art. 1-ter) alla violazione della Convenzione, il ricorso ai quali è presupposto per azionare il procedimento d'equa riparazione (art. 1-bis, comma 2). Tali rimedi, che intervengono a monte per impedire la stessa formazione d'un ritardo, hanno assolto al monito formulato dal richiamato precedente della Corte costituzionale e mutato il relativo quadro normativo di riferimento, nell'ambito di quella discrezionalità politica che il giudice delle leggi ha ritenuto esercitabile per adeguare l'istanza nazionale ai principi convenzionali così come elaborati dalla Corte EDU. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, L. n. 89 del 2001. Altra la valutazione d'efficienza concreta (peraltro ancora tutta da verificare) di tale sistema di rimedi preventivi, che non è rimessa al giudice neppure al limitato fine dello scrutinio di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

NDR:

In senso contrario si vedano le ancor più recenti [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.12.2016, n. 26402](#) e [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.1.2017, n. 1727](#), con NOTA congiunta di SPINA, [Irragionevole durata del processo, inammissibilità della domanda per l'indennizzo proposta prima del passaggio in giudicato del provvedimento che ha definito il giudizio presupposto: illegittimità costituzionale?](#)

### **Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 1.7.2016, n. 13556**

*...omissis...*

Preliminarmente va esaminata l'eccezione, formulata dalla parte ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., di difetto di notifica del controricorso, essendo stata effettuata quest'ultima a mezzo posta presso lo studio del difensore e non tramite PEC, come invece avrebbe dovuto essere ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis non avendo detto difensore eletto domicilio in Roma.

L'eccezione è manifestamente infondata.

Sebbene nel giudizio di cassazione, a seguito dell'entrata in vigore della L. 12 novembre 2011, n. 183 (avvenuta il 1 gennaio 2012), la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma deve essere effettuata, a pena di nullità, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'ordine professionale ed indicato in ricorso, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, la nullità non può essere dichiarata ove la notificazione abbia raggiunto lo scopo, che si realizza mediante il compimento dell'atto processuale successivo, ossia il deposito della memoria ex art. 378 c.p.c. (in una fattispecie analoga, in cui il ricorrente aveva eletto domicilio fuori Roma, la sanatoria della nullità è stata affermata da Cass. n. 13857/14).

Il tutto non senza rimarcare che la notificazione al difensore presso il suo studio professionale è perfetto equipollente di quella effettuata a mezzo PEC, coincidendo in entrambi i casi l'elemento personale e non rilevando nel secondo quello topografico.

Col primo motivo è dedotta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Parte ricorrente premette in punto di fatto di aver ottenuto dalla cancelleria della Corte d'appello di Catania l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, emessa all'esito del processo presupposto, decorso il termine di sei mesi di cui al nuovo testo dell'art. 327 c.p.c., e non quello di un anno e 46 gg. ai sensi del testo di detta norma anteriore alla modifica apportatavi dalla L. n. 69 del 2001. In ragione di ciò lamenta che il decreto impugnato non abbia motivato sul rilievo del rilascio di detta certificazione da parte della cancelleria della Corte etnea.

Quindi, propone a questa Corte sia il relativo quesito sul termine ordinario d'impugnazione applicabile nella specie, sia l'eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, per violazione dell'art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6, par. 1 CEDU, richiamando espressamente la decisione n. 30/14 della Consulta. A quest'ultimo riguardo sostiene l'illegittimità della Legge Pinto, art. 4 sia nella parte in cui prevede che la domanda di equa riparazione soggiace al termine decadenziale di sei mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento che abbia definito il giudizio presupposti, sia laddove non ammette che la domanda ex lege n. 89 del 2001 possa essere proposta prima che la decisione resa in detto giudizio sia divenuta definitiva.

Il motivo non ha pregio.

Quanto al primo aspetto, la censura disattende senza alcuna argomentazione di contrasto i precedenti di questa Corte, secondo cui in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1 predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi,

dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. nn. 19969/15, 15741/13 e 6007/12).

L'eccezione d'illegittimità costituzionale, poi, è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata.

E' inammissibile per difetto di rilevanza lì dove denuncia l'illegittimità della L. n. 89 del 2001, art. 4 nella parte in cui prevede che la domanda di equa riparazione debba essere proposta entro il termine di decadenza di sei mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento che abbia definito il giudizio presupposto, atteso che nella specie la domanda è stata respinta non perchè tardiva ma in quanto avanzata anticipatamente rispetto alla definizione del giudizio di riferimento.

In merito al secondo profilo di costituzionalità, questa Corte ha avuto occasione di affermare che la L. n. 89 del 2001, art. 4 laddove subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo alla condizione della sua preventiva definizione, non può essere disapplicato dal giudice in forza della sentenza costituzionale n. 30 del 2014, da questa evincendosi che la norma resta legittima, sia pure ad tempus, in attesa della riscrittura del legislatore (Cass. n. 20463/15).

Tale adempimento legislativo deve ritenersi realizzato con la recente L. n. 208 del 2015, che ha innovato la materia prevedendo un articolato sistema di rimedi preventivi (v. art. 1-ter) alla violazione della Convenzione, il ricorso ai quali è presupposto per azionare il procedimento d'equa riparazione (art. 1-bis, comma 2).

Tali rimedi, che intervengono a monte per impedire la stessa formazione d'un ritardo, hanno assolto al monito formulato dal richiamato precedente della Corte costituzionale e mutato il relativo quadro normativo di riferimento, nell'ambito di quella discrezionalità politica che il giudice delle leggi ha ritenuto esercitabile per adeguare l'istanza nazionale ai principi convenzionali così come elaborati dalla Corte EDU.

Altra la valutazione d'efficienza concreta (peraltro ancora tutta da verificare) di tale sistema di rimedi preventivi, che non è rimessa al giudice neppure al limitato fine dello scrutinio di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non aver la Corte territoriale compensato le spese, data la peculiarità della materia.

Anche tale motivo è infondato.

Premesso che solo la compensazione delle spese processuali deve essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (cfr. Cass. nn. 2730/12, 1868/79 e 1432/68), va ribadito - non essendovi ragione alcuna per discostarsene - il principio, più volte affermato da questo S.C., che la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così e per tutte, Cass. S.U. n. 14989/05).

In conclusione il ricorso va respinto.

Il carattere sia pur parzialmente nuovo delle questioni affrontate in questa sede di legittimità giustifica la compensazione delle spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente da pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.